Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi Focus – 23.01.2025

Banche e assicurazioni

Rinvio deduzioni per i componenti Ifrs 9, perdite su crediti e avviamenti

Utilizzo di perdite fiscali ed eccedenze Ace limitato al 54% per il 2025. Rivisti gli acconti sino al 2029 e vietate le compensazioni

Alessandro Germani

Per gli intermediari finanziari (in primis le banche) e in misura minore le assicurazioni, rinvio di alcune deduzioni. Il rinvio consente di finanziare parte della manovra economica 2025. L'emersione del maggior reddito viene calmierata con una riduzione dell'utilizzo delle perdite fiscali, dall'ordinario 80% al 54% (si veda il Sole 24 Ore del 28 dicembre 2024).

I meccanismi sono piuttosto complessi per cui le tre tabelle in pagina aiutano a ricostruire le varie misure.

La prima riguarda la svalutazione dei crediti verso la clientela (articolo 1 commi 14 e 15), che dal 2015 prevedono un comportamento fiscale che segue il contabile. Sono fatte salve le deduzioni pregresse progressivamente rinviate al futuro e modificate tante volte in base alle esigenze di finanza pubblica. La deduzione del 2024 è confermata al 17%, quella dell'11% per il 2025 viene azzerata e rinviata in quote costanti nei quattro anni successivi; idem la quota del 4,7% per il 2026, azzerata e rinviata in quote costanti nei tre anni successivi. Così si ottiene una deduzione del 2,75% per il 2026, del 6,32% per il 2027 e 2028, del 4,31% per il 2029.

La seconda misura è il differimento delle quote di ammortamento, sia Ires sia Irap, del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate (articolo 1 comma 16). Per il 2024 è confermata la deduzione del 12%, mentre la quota del 13% prevista per il 2025 è azzerata e viene recuperata mediante quattro quote dal 2026 al 2029 (3,25% all'anno), mentre quella del 13% prevista per il 2026 è sempre azzerata ma viene recuperata mediante tre quote dal 2027 al 2029 (4,33% all'anno).

La terza misura riguarda il differimento delle quote di deduzione sui componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell'Ifrs 9 per gli intermediari finanziari e le compagnie assicurative, ai fini sia Ires sia Irap (articolo 1 comma 17). Per il 2024 è confermata la deduzione del 10%, mentre quella sempre del 10% prevista per il 2025 è azzerata e recuperata mediante quattro quote dal 2026 al 2029 (2,5% all'anno), mentre quella del 10% prevista per il 2026 è sempre azzerata ma viene recuperata mediante tre quote dal 2027 al 2029 (3,33% all'anno). Così la deduzione diventa del 2,5% per il 2026, del 15,83% per il 2027 e 2028, del 5,83% per il 2029.

Ora l'azzeramento delle deduzioni genera in capo a tali soggetti una maggior base imponibile. È previsto quindi per il solo 2025 che l'utilizzo delle perdite fiscali e delle eccedenze Ace riportate sia limitato al 54% in luogo dell'ordinario 80% (comma 18). La misura è prevista espressamente anche in caso di partecipazione al consolidato nazionale e mondiale.

C'è infine un effetto che riguarda gli acconti, per cui vengono rivisti quelli del periodo d'imposta 2025 e dei quattro successivi e viene vietata la compensazione orizzontale e verticale sia sul 2025 sia sul periodo successivo. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quote di ammortamento avviamento e altri intangibles con iscrizione di Dta

Dati in %

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
MISURA ORIGINARIA DI RINVIO DELLA DEDUZIONE AI FINI IRES E IRAP (ARTICOLO 1, C 1079 DELLA LEGGE 145/2018)										
5	3	10	12	12	12	12	12	12	5	5
MODIFICHE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 714 DELLA LEGGE 160/2019										
0	3	10	12	12	12	13	13	13	6	6
MODIFICHE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 16 DELLA LEGGE 207/2024										
0	3	10	12	12	12	0,0	3,25	20,58	13,58	13,58

Componenti negativi da Ifrs 9 per intermediari finanziari e assicurazioni

Dati in %

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
MISURA ORIGINARIA DI RINVIO DELLA DEDUZIONE AI FINI IRES E IRAP (ARTICOLO 1, COMMA 1067 E 1068 DELLA LEGGE 145/2018)											
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-
MODIFICHE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 713 DELLA LEGGE 160/2019											
10	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-
MODIFICHE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 17 DELLA LEGGE 207/2024											
10	0	10	10	10	10	10	0	2,50	15,83	15,83	5,83

Perdite su crediti intermediari finanziari e assicurazioni

Dati in %

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
MISURA ORIGINARIA DI RINVIO DELLA DEDUZIONE AI FINI IRES E IRAP (ART. 16 COMM DL 83/2015)													
5	8	10	12	12	12	12	12	12	5	-	-	-	-
MODIFICHE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1056, DELLA LEGGE 145/2018													
5	8	0	12	12	12	12	12	12	5	10	-	-	-
MODIFICHE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 712 DELLA LEGGE 160/2019													
5	8	0	0	12	12	15	15	15	8	10	-	-	-
MODIFICHE DELL'ARTICOLO 42, COMMA 1 DEL DL 17/2022 (INTERVENUTO ANCHE SULL'ARTICOLO 1, COMMA 1056 DELLA LEGGE 145/2018)													
5	8	0	0	12	12	8,3	18	18	11	7,7	-	-	-
MODIFICHE DELL'ARTICOLO 1, COMMI 49-51 DELLA LEGGE 213/2023													
5	8	0	0	12	12	8,3	18	17	11	4,7	2	2	-
MODIFICHE DELL'ARTICOLO 1, COMMI 14 E 15 DELLA LEGGE 207/2024													
5	8	0	0	12	12	8,3	18	17	0	2,75	6,32	6,32	4,32